

N. R.G. 2022/1264

**TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO**Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1264/2022**Il Giudice dott.ssa Martina Marini, a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente**ORDINANZA**

letti tutti gli atti ed i documenti di causa,
lette le note dattiloscritte trasmesse dalle difese,
quanto all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo svolta da [REDACTED]
[REDACTED] nell'ambito del giudizio di
opposizione a precetto n. 1264/2022 Rg da cui l'apertura del presente *sub* procedimento;
premesso che, laddove il credito sia interamente contestato, l'opposizione a precetto non comporta
la sospensione del processo esecutivo, a meno che il Giudice su richiesta del debitore accerti
l'esistenza di gravi motivi che giustificano la sospensione e l'opposizione sia presentata per
contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente ex art. 615 comma 1 cpc;
osservato anche che i gravi motivi per richiedere la sospensione possono essere sia di carattere
processuale, che riguardare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa del creditore
precedente e verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo (cfr., Cass., n. 18856/2008);
rilevato che parte Opponente ha, tra le altre doglianze poste a sostegno dell'opposizione e della
preliminare istanza di sospensione, contestato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 cpc del
contratto mutuo fondiario del 23.10.2003 a rogito Notaio Napolitano (rep. 24589; racc. 9242)
ritenendo che lo stesso configuri un mutuo condizionato, e come tale non comprendente una somma
di denaro certa ed esigibile;
ritenuto che detta doglianza - in via meramente prudenziale e senza che ciò voglia implicare
un'anticipazione della decisione di merito - colga nel segno, rendendo allo stato superflua
l'indagine delle ulteriori contestazioni, in virtù del principio giurisprudenziale della c.d. ragione più
liquida, diretto alla semplificazione della motivazione,
osservato che in ordine al tema della idoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo, la Suprema
Corte ha chiarito come si debba accertare, non solo se sia stato concluso un contratto reale di
mutuo, ma anche verificare se esso costituisca - effettivamente - un valido titolo esecutivo. In tale
prospettiva, l'accertamento demandato al giudice di merito non si limiterà alla natura e all'effettivo
contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma comporterà anche la verifica
del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo (cfr.
Cass. 17194/2015);
Più in particolare, si è osservato come *“al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere
utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso
l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di*

quietanza a saldo ove esistente, **se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge**” (cfr. Cass. cit.).

In quest'ordine d'idee, conserva attualità anche il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo al contratto di mutuo condizionato, secondo il quale, l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore di titolo esecutivo in tutti casi in cui la dazione della somma mutuata non risulti da atti ricevuti da notaio, ma da semplici quietanze di versamento o estratti dei libri contabili della banca, ovvero da atti non formalmente omogenei al contratto (cfr. Cass. sent. n. 4293/79);

tanto premesso e con diretto riferimento al caso di specie, si osserva come l'atto notarile di mutuo, all'art. 2 non risulti dare evidenza dell'avvenuta dazione della somma che è differita al momento in cui sarebbero state adempiute dalla parte mutuataria le condizioni di cui al contratto, dovendosi ritenere che la dazione della somma di denaro fosse posticipata ad epoca successiva alla conclusione del rogito notarile e condizionata all'avveramento di adempimenti (della controparte) e condizioni, il cui verificarsi è da considerare incerto;

considerato poi che parte Opposta ha inteso contrastare la doglianza facendo riferimento ad atti di quietanza che in tesi rivestirebbero la medesima forma dell'atto pubblico ricevuto da notaio, come l'originario contratto di mutuo, senza tuttavia averli prodotti in giudizio con la conseguenza che non è possibile verificare il requisito formale sopra indicato;

ritenuto come tali circostanze non inficino la validità del negozio giuridico de quo, ponendosi tuttavia la diversa questione della validità del suddetto mutuo con riferimento alla sua efficacia di titolo esecutivo, necessaria per sostenere l'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c.;

ritenuto che l'accertamento relativo all'esistenza effettiva del titolo esecutivo si ponga come preliminare a qualsivoglia statuizione e che, pertanto, sussistano i presupposti cautelativi per sospendere, doverosamente, l'efficacia esecutiva del titolo azionato, in attesa del tempo necessario ad addivenire alla decisione di merito;

ritenuto che l'accoglimento di tale motivo si appalesi assorbente ed esime dalla trattazione di ogni ulteriore doglianza;

ritenuto altresì di riservare ogni decisione relativa ai motivi di merito al prosieguo del processo, trattandosi in questa sede di esaminare unicamente l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, formulata in via cautelare da parte Opponente;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo azionato;

RINVIA il merito alla prima udienza già fissata al **26 ottobre 2022 alle ore 9,30**;

SPESE al definitivo;

Si comunichi.

Spoletto, 20 luglio 2022

Il Giudice
dott.ssa *Martina Marini*